



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 44

Invio ai Capigruppo Consiliari con elenco
N. in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rimborso di somme a favore di ex amministratore locale. Contestazione sull'AN e sul QUANTUM della richiesta. Necessità di tutela degli interessi patrimoniali dell'Amministrazione Comunale. Approvazione proposta di transazione .

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **15:00** , nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi Ferraris Sindaco	Si	
2	Giovanni Varalda Assessore	Si	
3	Roberto Ferrarotti Assessore	Si	
	TOTALI	03	00

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi FERRARIS, *SINDACO*, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che :

- Il Sig. - OMISSIS - , a partire dal 2014, è stato soggetto ad un procedimento penale per alcuni comportamenti connessi alla sua funzione di (ex) Sindaco del Comune di Desana (RGNR 1609/2014) ed inerenti la realizzazione di un tempio crematorio presso il cimitero comunale ;
- Dopo una condanna in primo grado per abuso d'ufficio, con la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 130 del 10 gennaio 2020, depositata il 12 febbraio 2020, il Sig. - OMISSIS - è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste ;
- A seguito dell'assoluzione, ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), IL Sig. - OMISSIS - ha provveduto a richiedere al Comune di Desana il rimborso integrale delle spese legali sostenute dai suoi due Avvocati per la difesa, allegando le relative parcelle vidimate dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati per un totale ben di € **45.602,00** ;
- L'Amministrazione Comunale, pur prendendo atto dell'assoluzione e della possibile esistenza dei requisiti elencati dalla norma citata, formulava diverse contestazioni e segnalava che a tutela dei rischi connessi all'espletamento del mandato dei propri amministratori, in qualità di contraente, aveva stipulato apposita polizza assicurativa con AXA Assicurazioni (polizza n. 20281492, operativa al momento del sinistro), la quale onerava l'assicurato/beneficiario alla denuncia del sinistro;
- Il Comune esplicitava altresì che non intendeva onerarsi né dei costi di due legali né delle eventuali conseguenze derivanti dalla mancata tempestiva denuncia del sinistro all'Assicurazione (sebbene avente un massimale di poco superiore a € **10.000,00**) e, in via meramente transattiva, offriva la somma onnicomprensiva di € **15.000,00** ;

EVIDENZIATO che dopo intenso scambio di corrispondenza tra i legali, il Comune ed il Sig. - OMISSIS - hanno trovato un accordo transattivo che prevede un esborso massimo da parte del Comune di € **20.000,00** in due *tranche* :

- la prima alla sottoscrizione dell'accordo ;
- la seconda all'avvio da parte del Sig. - OMISSIS - del giudizio nei confronti dell'assicurazione a suo tempo stipulata e sopra citata. Detta seconda tranche potrebbe oltretutto essere restituita al Comune;

CONSIDERATO che :

- di norma, anche le PP.AA. possono transigere le controversie delle quali siano parte, ai sensi e per gli effetti dell'art.1965 c.c., così come ampiamente esplicitato da una consolidata giurisprudenza contabile (v. per esempio, Corte Conti Lombardia – Sez. Cont. n. 26/2008 e 1116/2009) ;
- la competenza d autorizzare la transazione della lite, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1965 c.c. e 48, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., appartiene alla Giunta Comunale, similmente a quanto previsto per l'autorizzazione ad agire in giudizio ;

- trattandosi di un atto di competenza della Giunta Comunale, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione contabile, così come precisato più volte dalla giurisprudenza contabile (v. per esempio, Corte Conti Piemonte – Sez. Cont. 345/2013), mentre il parere è necessario per gli atti transattivi di competenza dell'organo consiliare, come quelli riferiti a passività per i quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, quelli relativi ad accordi che determinano variazioni di bilancio di esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) o quelli incidenti su alienazioni o permutazioni immobiliari (art. 42, co.2, lett. l), D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) ;
- come esplicitato da una consolidata giurisprudenza contabile (v. Corte Conti Piemonte – Sez. Cont. 20/2012/SCRPIE/PAR) “ *la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali*”;

TENUTO PRESENTE altresì, che per verificare l'approvabilità della transazione, devono essere effettuati approfondimenti sotto il profilo giuridico, anche alla luce delle costanti pronunce della Corte dei Conti, rilevandosi che, oltre al rispetto della normativa civilistica, il Comune deve assicurare che l'accordo transattivo prospettato sia perfezionato nel rispetto dell'interesse pubblico sotteso all'azione amministrativa, temperando il medesimo agli interessi di cui è portatore il soggetto privato ;

PRECISATO che, la giurisprudenza contabile (Corte Conti Lombardia – Sez. Cont. 806/2010) è consolidata nel senso che “... *questa prospettiva [di temperamento dei contrapposti interessi] impone all'Ente di ponderare attentamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla stipula del negozio transattivo; in particolare impone all'amministrazione di valutare la fondatezza della pretesa giuridica vantata dai privati nei confronti dell'ente locale medesimo ...*” e che “... *secondo criteri strettamente civilistici, la funzione economico-sociale (rectius, la causa) del negozio transattivo va ravvisata nella cessazione o nella prevenzione di una lite mediante “reciproche concessioni” (in particolare, il primo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono un lite che può sorgere tra loro) ... come già ricordato da questa Sezione, premessa necessaria per addivenire alla transazione è l'esistenza di una controversia giuridica (mentre non è sufficiente l'esistenza di un semplice conflitto economico, tratto comune di qualsiasi contratto oneroso) e cioè l'affermazione di un diritto che si esterna nella pretesa e la contestazione della sussistenza e della misura del diritto (art. 1965 c.c.). In altri termini, è necessaria la prospettazione esternata di configgenti posizioni giuridiche in ordine alla situazione in contestazione ...*”, concludendo poi nel senso che “... *uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa, che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali...*”;

DATO ATTO che l'accordo transattivo oggetto della presente deliberazione risulta conveniente ed opportuno per le seguenti ragioni:

- in primo luogo, con la sentenza della Corte di Appello di Torino citata, il Sig. - OMISSIS - è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste;
- dalla stessa sentenza sembra emergere l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 86, comma 5, del T.U. Enti Locali, in particolare ove afferma che le delibere inerenti la realizzazione del tempio crematorio in realtà avrebbero avvantaggiato la collettività; (pag. 8 e 9, sentenza appello);
- la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione qualifica la pretesa dell'amministratore come un diritto soggettivo (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 17 febbraio 2020 n. 3887);
- i concreti rischi connessi ad un eventuale giudizio negativo che, tenuto conto della predetta giurisprudenza, potrebbe portare alla condanna dell'intero rimborso richiesto (€ **45.602,00**) oltre ai costi per le spese legali per la propria difesa (quantificabili approssimativamente ai sensi del D.M. 55/2014 in € **7.254,00** oltre oneri di legge per un totale di € **10.584,45**) e all'eventuale rifusione delle spese di lite (per un importo analogo al precedente);
- l'accordo è dunque di gran lunga conveniente perché a fronte di tali rischi e costi (potenzialmente di oltre **65.000,00** €) prevede la corresponsione di una somma massima ed onnicomprensiva di € **20.000,00** meno della metà di quanto potrebbe essere costretta a sborsare l'Amministrazione a titolo di rimborso spese del procedimento penale in caso di sentenza sfavorevole;
- il Comune si è tutelato nel caso di eventuali comportamenti negligenti del Sig. - OMISSIS - , connessi alla mancata tempestiva denuncia all'assicurazione. Infatti, sia nel caso di esito del giudizio integralmente favorevole che nell'ipotesi di esito solo in parte favorevole (rimborso inferiore al massimale) o negativo, in conseguenza della mancata tempestiva denuncia del sinistro imputabile al Sig. - OMISSIS -, questi dovrà restituire al Comune € **5.000,00** riducendo ulteriormente l'onere economico;
- anche le spese legali sono fortemente ridotte, con evidente ulteriore risparmio. Infatti, gli onorari dei rispettivi legali vengono tra le parti integralmente compensati e gli unici compensi che il Comune dovrà pagare sono quelli aventi ad oggetto l'attività stragiudiziale che ha portato alla transazione (e in parte comunque dovuti anche nel caso di mancato accordo) e previsti nella somma massima di € **850,00** oltre oneri di legge, per un totale € **1.240,25** (un decimo di quanto ipotizzabile in caso di giudizio) ;
- il Comune non dovrà accantonare alcuna somma per il giudizio, con conseguente destinazione dei relativi oneri alla collettività o al funzionamento dell'Ente e quindi a ragioni maggiormente rispondenti all'interesse pubblico.

CONSIDERATO che :

- il raggiungimento di un accordo transattivo suggerito dai legali dell'Amministrazione Comunale contempera in maniera pressoché equanime gli interessi del Sig. - OMISSIS - con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione Comunale ;

- la premessa necessaria per addivenire ad un accordo transattivo, nei termini indicati dalla giurisprudenza contabile, è cioè la sussistenza di una controversia tra l'Ente ed un privato, può dirsi sicuramente esistente, certa e determinata;
- la convenienza economica nell'addivenire ad un accordo transattivo può dirsi obiettivamente sussistente, dal momento che, come evidenziato dai legali dell'Amministrazione Comunale, l'attuale situazione processuale del Comune di Desana è tale da fare ragionevolmente prevedere un esito infausto del procedimento ;
- la scelta di addivenire ad un accordo transattivo da parte del Comune di Desana può dirsi senza dubbio rispondente ai criteri più volte evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa, quali sono quelli di razionalità (in quanto la logica impone a qualsiasi P.A. di individuare la scelta migliore, tra una pluralità di schemi leciti, per soddisfare l'interesse pubblico alla cui cura la stessa PA procedente è preposta) congruità (in quanto ottiene il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico della quale l'amministrazione è portatrice, in relazione al caso concreto, senza comprimere oltremisura gli altri interessi coinvolti nell'azione amministrativa) e prudente apprezzamento (in quanto la decisione dell'amministrazione è il risultato di una valutazione ponderata, cioè corroborata dall'analisi dagli elementi raccolti durante l'istruttoria procedimentale, attraverso la quale l'amministrazione medesima ha individuato la migliore soluzione possibile da dare in riferimento ad un problema concreto) ;

RITENUTO che, al fine di evitare un giudizio dagli esiti presumibilmente negativi per l'Amministrazione Comunale, con aggravio delle spese legali, risulta conveniente addivenire ad un accordo transattivo, così come proposto dai legali dell'Amministrazione Comunale, manifestando alla controparte la propria disponibilità in tal senso per il tramite del proprio legale ;

DATO ATTO :

- del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 267/2000, in merito alla regolarità contabile;

VISTI :

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000 (rubricato "*Testo unico delle leggi sugli Enti Locali*") e *ss.mm.ii.*;

PROPONE

Di approvare quanto esposto in narrativa, che quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e *ss.mm.ii.* ;

Di dare atto che il Sig. - OMISSIS -, a partire dal 2014, è stato soggetto ad un procedimento penale per alcuni comportamenti connessi alla sua funzione di (ex) Sindaco

del Comune di Desana (RGNR 1609/2014) ed inerenti la realizzazione di un tempio crematorio presso il cimitero comunale ;

Di precisare che, dopo una condanna in primo grado per abuso d'ufficio, con la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 130 del 10 gennaio 2020, depositata il 12 febbraio 2020, il Sig. - OMISSIS - è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste ;

Di dare atto che l'accordo transattivo oggetto della presente deliberazione risulta conveniente ed opportuno per le seguenti ragioni:

- in primo luogo, con la sentenza della Corte di Appello di Torino citata, il Sig. - OMISSIS - è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste;
- dalla stessa sentenza sembra emergere l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 86, comma 5, del T.U. Enti Locali, in particolare ove afferma che le delibere inerenti la realizzazione del tempio crematorio in realtà avrebbero avvantaggiato la collettività; (pag. 8 e 9, sentenza appello);
- la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione qualifica la pretesa dell'amministratore come un diritto soggettivo (Cass. Civ., Sez. Un., ord. 17 febbraio 2020 n. 3887);
- i concreti rischi connessi ad un eventuale giudizio negativo che, tenuto conto della predetta giurisprudenza, potrebbe portare alla condanna dell'intero rimborso richiesto (€ **45.602,00**) oltre ai costi per le spese legali per la propria difesa (quantificabili approssimativamente ai sensi del D.M. 55/2014 in € **7.254,00** oltre oneri di legge per un totale di € **10.584,45**) e all'eventuale rifusione delle spese di lite (per un importo analogo al precedente);
- l'accordo è dunque di gran lunga conveniente perché a fronte di tali rischi e costi (potenzialmente di oltre **65.000,00** €) prevede la corresponsione di una somma massima ed onnicomprensiva di € **20.000,00** meno della metà di quanto potrebbe essere costretta a sborsare l'Amministrazione a titolo di rimborso spese del procedimento penale in caso di sentenza sfavorevole;
- il Comune si è tutelato nel caso di eventuali comportamenti negligenti del Sig. - OMISSIS -, connessi alla mancata tempestiva denuncia all'assicurazione. Infatti, sia nel caso di esito del giudizio integralmente favorevole che nell'ipotesi di esito solo in parte favorevole (rimborso inferiore al massimale) o negativo, in conseguenza della mancata tempestiva denuncia del sinistro imputabile al Sig. - OMISSIS -, questi dovrà restituire al Comune € **5.000,00** riducendo ulteriormente l'onere economico;
- anche le spese legali sono fortemente ridotte, con evidente ulteriore risparmio. Infatti, gli onorari dei rispettivi legali vengono tra le parti integralmente compensati e gli unici compensi che il Comune dovrà pagare sono quelli aventi ad oggetto l'attività stragiudiziale che ha portato alla transazione (e in parte comunque dovuti anche nel caso di mancato accordo) e previsti nella somma massima di € **850,00** oltre oneri di legge, per un totale € **1.240,25** (un decimo di quanto ipotizzabile in caso di giudizio) ;
- il Comune non dovrà accantonare alcuna somma per il giudizio, con conseguente destinazione dei relativi oneri alla collettività o al funzionamento dell'Ente e quindi a ragioni maggiormente rispondenti all'interesse pubblico.

Di precisare che :

- il raggiungimento di un accordo transattivo suggerito dai legali dell'Amministrazione Comunale contempera in maniera pressoché equanime gli interessi del Sig. - OMISSIS - con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione Comunale ;

- la premessa necessaria per addivenire ad un accordo transattivo, nei termini indicati dalla giurisprudenza contabile, è cioè la sussistenza di una controversia tra l'Ente ed un privato, può dirsi sicuramente esistente, certa e determinata;
- la convenienza economica nell'addivenire ad un accordo transattivo può dirsi obiettivamente sussistente, dal momento che, come evidenziato dai legali dell'Amministrazione Comunale, l'attuale situazione processuale del Comune di Desana è tale da fare ragionevolmente prevedere un esito infausto del procedimento ;
- la scelta di addivenire ad un accordo transattivo da parte del Comune di Desana può dirsi senza dubbio rispondente ai criteri più volte evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa, quali sono quelli di razionalità (in quanto la logica impone a qualsiasi P.A. di individuare la scelta migliore, tra una pluralità di schemi leciti, per soddisfare l'interesse pubblico alla cui cura la stessa PA procedente è preposta) congruità (in quanto ottiene il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico della quale l'amministrazione è portatrice, in relazione al caso concreto, senza comprimere oltremisura gli altri interessi coinvolti nell'azione amministrativa) e prudente apprezzamento (in quanto la decisione dell'amministrazione è il risultato di una valutazione ponderata, cioè corroborata dall'analisi dagli elementi raccolti durante l'istruttoria procedimentale, attraverso la quale l'amministrazione medesima ha individuato la migliore soluzione possibile da dare in riferimento ad un problema concreto) ;

Di autorizzare l'accordo transattivo di cui all'oggetto della presente deliberazione, precisando fin d'ora che il rimborso potrà avvenire solo ed unicamente *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*, ossia o con somme in precedenza già accantonate a tale fine, ovvero con riduzione di altre spese previste a bilancio;

Di approvare lo schema di transazione allegato (All. "A") alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ;

Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere l'accordo di cui al punto precedente ;

Di incaricare i competenti uffici comunali di porre in essere tutti gli atti discendenti dall'adozione della presente deliberazione;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Servizio AA.GG. , in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
DOTT. Stefano SCAGLIA

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. Stefano SCAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Esaminata la sujestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli dei competenti Responsabili dei Servizi ;

Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta delibera, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco, oggi
giorno della sua pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari (Prot. n. _____), ai sensi
dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

Visto: IL SINDACO
Sig. Luigi FERRARIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. _____ Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla
Giunta e che, pertanto, la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134
del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA